

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021
123/2021/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2021, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1151^a bis riunione del 29 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito: decreto-legge Sostegni);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);

- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”, approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com (di seguito: deliberazione 572/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 95/2020/R/com (di seguito: deliberazione 95/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2020, 396/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 396/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 124/2021/R/eel);
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. del 26 febbraio 2021, prot. Autorità 8939 del 26 febbraio 2021 (di seguito: comunicazione 26 febbraio 2021);
- la comunicazione della Sogin prot. 14628 del 19 marzo 2021 (prot. Autorità 13053 del 19 marzo 2021);
- la comunicazione della Sogin prot. 15364 del 24 marzo 2021 (prot. Autorità 13817 del 25 marzo 2021) (di seguito: comunicazione 24 marzo 2021);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 6131 del 16 marzo 2021 (prot. Autorità 12171 del 16 marzo 2021) e del 25 marzo 2021 (prot. Autorità 14019 del 25 marzo 2021);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20210009429 del 26 marzo 2021 (prot. Autorità 14193 del 26 marzo 2021) (di seguito: comunicazione 26 marzo 2021).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 60/2020/R/com è stato costituito presso la Cassa un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19);
- l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge Sostegni prevede che *“Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa. L’Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:*
 - a. *sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;*
 - b. *per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente*

registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.”

- il medesimo articolo 6 del decreto-legge Sostegni dispone inoltre che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa;
- con la deliberazione 124/2021/R/eel, l'Autorità ha dato immediata attuazione alle disposizioni urgenti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge Sostegni;
- in particolare, con la deliberazione 124/2021/R/eel, l'Autorità ha definito in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria A_{SOS} e della componente tariffaria A_{RIM} per le utenze di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT (di seguito: utenze BTAU) per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 26 marzo 2021, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2022;
- le suddette stime migliorano sostanzialmente le previsioni del precedente trimestre in relazione all'andamento generale della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
- detto miglioramento è riconducibile principalmente ad una riduzione significativa degli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3) e ai conti di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7) e di cui all'articolo 75 della RTDG (di seguito: conto RE/RET);
- in relazione al conto A3, si registra un significativo miglioramento degli oneri e dei flussi di cassa, effetto in parte dell'aumento dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} deciso in sede del precedente aggiornamento tariffario (cfr deliberazione 595/2020/R/com), dell'incremento dei ricavi determinati da un aumento del PUN, nonché di una riduzione di oneri in relazione alla incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- in relazione ai conti UC7 e RE/RET, il GSE ha rivisto in significativa riduzione gli oneri previsti in relazione alla sessione di maggio 2021, sulla base dei dati di consuntivo della sessione di novembre 2020, consolidati successivamente alla trasmissione dell'aggiornamento tariffario di dicembre 2020;
- tali miglioramenti sono solo in parte controbilanciati dal previsto incremento di oneri/riduzione di entrate in relazione ad altri conti di gestione;
- si conferma tuttavia una progressiva significativa riduzione della liquidità del conto A3 in relazione al permanere, ad aliquote vigenti, di uno squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021;

- lo squilibrio di cassa derivante da quanto evidenziato nel precedente alinea, tuttavia, ha una manifestazione graduale, conseguenza del disallineamento temporale tra uscite finanziarie e competenza degli oneri.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- l'articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel prevede alcune disposizioni transitorie in relazione al piano finanziario degli oneri nucleari in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- in particolare, il comma 5.1 della deliberazione 93/2021/R/eel prevede che, a partire dall'aggiornamento effettuato alla fine del primo trimestre 2021, il suddetto piano finanziario include, evidenziandoli a parte, i costi previsti da Sogin dal 1 gennaio 2021 per il Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT);
- il comma 5.2 della deliberazione 93/2021/R/eel prevede che l'Autorità, sulla base del piano finanziario presentato da Sogin, dispone le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, di norma su base trimestrale, a valere sul conto A2, evidenziando separatamente quelle relative al DN-PT; e che il comma 5.3 della medesima deliberazione prevede che Sogin registra le anticipazioni ricevute a titolo di acconto relative al DN-PT in una posta di bilancio separata rispetto agli "Acconti nucleari";
- con la comunicazione 24 marzo 2021, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2021, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, sia in relazione alle attività di *decommissioning* (ivi compresa un'anticipazione finanziaria sul contratto per la realizzazione del Cemex), che alle attività relative al DN-PT.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 349/2020/R/com l'Autorità ha disposto di procedere gradualmente all'incremento del corrispettivo CRV^{ST} ;
- in particolare, il comma 2.5 della deliberazione 349/2020/R/com ha previsto di fissare il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, pari a 0,3500 centesimi di euro/smc, mentre il comma 3.2 della medesima deliberazione prevede che, a decorrere dal 1 aprile 2021, il valore della componente CRV^{ST} è fissato pari a 0,5500 centesimi di euro/smc;
- l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/20 prevede che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del

- sistema nazionale del gas naturale, sia posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- con la deliberazione 396/2020/R/gas, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 76/20, prevedendo, a partire dal 1 aprile 2021:
 - a. all’articolo 36 della RTTG, un’apposita componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico;
 - b. all’articolo 22 del RAST, che il valore di detta componente CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno;
 - con la comunicazione 26 febbraio 2021 la società Stogit ha trasmesso, tra l’altro, il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 22 del RAST e pari, per l’anno termico dello stoccaggio 2021-2022, a 0,002675 euro/smc;
 - non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- a conferma di quanto già disposto dal comma 3.2 della deliberazione 349/2020/R/com, fissare, a decorrere dal 1 aprile 2021, il valore della componente CRV^{ST} pari a 0,5500 centesimi di euro/smc;
- approvare il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,2675 centesimi di euro/smc, per il periodo 1 aprile 2021 – 31 marzo 2022;
- in considerazione dell’attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione, alla Sogin, di
 - 30 milioni di euro entro il 9 aprile 2021;
 - 14 milioni di euro entro il 30 aprile 2021;
 - 14,6 milioni di euro entro il 31 maggio 2021;
 - 14,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2021a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione, alla Sogin, di
 - 1 milione di euro entro il 30 aprile 2021;
 - 0,4 milioni di euro entro il 31 maggio 2021;
 - 0,6 milioni di euro entro il 30 giugno 2021

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 2.6 della deliberazione 595/2020/R/com, sono confermate.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui alla Tabella 8 della deliberazione 349/2020/R/com, sono confermati.

- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, di cui alla Tabella 10 della deliberazione 572/2019/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2021.
- 2.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato.
- 2.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.4 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato.
- 2.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021, è posto pari a 0,5500 centesimi di euro/smc.
- 2.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, è pari a 0,2675 centesimi di euro/smc.

Articolo 3

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 3.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 30 milioni di euro entro il 9 aprile 2021;
 - 14 milioni di euro entro il 30 aprile 2021;
 - 14,6 milioni di euro entro il 31 maggio 2021;
 - 14,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2021;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 3.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 1 milione di euro entro il 30 aprile 2021;
 - 0,4 milioni di euro entro il 31 maggio 2021;
 - 0,6 milioni di euro entro il 30 giugno 2021
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini